

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 8

15 gennaio 2015

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FOTI

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2012, N. 7. NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

Oggetto assembleare n. 36

## Relazione

Colleghi Consiglieri!

La recente modifica legislativa della Regione Emilia-Romagna (Legge Regionale 6 Luglio 2012, n. 7,) che detta disposizioni per la bonifica, fin dall'articolo 1 riguardante le "finalità" della stessa, trascura il fondamento normativo nazionale dalla quale la stessa trae giustificazione.

Appare, infatti, doveroso precisare - in primo luogo - che per l'individuazione delle opere di bonifica occorre fare riferimento all'articolo 1 del Testo unico sulla bonifica integrale, approvato con Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, che costituisce la legge-quadro che disciplina la materia, l'unica che regola la contribuenza.

Senza negare utilità, infatti, a opere non di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica anziché dalla Regione e pur senza denegare che i Consorzi di bonifica, nell'ambito della cooperazione fra enti pubblici o in virtù di particolari disposizioni di legge regionale, possano realizzare opere di competenza degli enti autarchici territoriali, quale è la Regione, deve nondimeno evidenziarsi che, trattandosi di opere che non sono di bonifica, il relativo costo deve gravare sulla fiscalità generale e non già sui singoli contribuenti, proprietari di immobili compresi nel territorio del consorzio.

Appare qui doveroso ribadire che il rapporto tra Consorzi di bonifica e proprietari è regolato unicamente dalle leggi dello Stato, a nulla rilevando le leggi regionali e la definizione che esse danno di "opera di bonifica": spesse volte, infatti, le Regioni lo fanno per non finanziare esse stesse quelle opere, ma scaricarne il finanziamento sui privati proprietari, attraverso i contributi consortili.

Del resto, la riserva di legge in tema di prestazioni patrimoniali (si veda l'articolo 23 della Costituzione) non consente di pretendere contributi senza che vi sia una legge a prevedere l'imposizione. Ne consegue che opere escluse dall'elencazione della cosiddetta "legge Serpieri" (il citato Regio Decreto n.215/1933), anche ammettendo che rechino un beneficio, debbono essere finanziate o con la fiscalità generale o in altra maniera, individuata però da una norma legislativa.

In ragione di quanto sopra, appare pertanto corretto proporre la sostituzione dell'articolo 1 della Legge Regionale 6 luglio 2012, n.7.

Sempre, con riferimento alla detta Legge Regionale, vengono proposte, altresì, alcune modifiche che assumono rilievo in sede d'interpretazione delle norme (è il caso, ad esempio, dell'abrogazione all'articolo 2, comma 1, dell'aggettivo "significative", la cui definizione in sede giuridica è opinabile, volendo dire tutto e niente) o di certezza nell'attuazione delle stesse (di qui, ad esempio, all'articolo 2, comma, 4, la proposta di sostituire "possono accordarsi" con "si accordano").

Particolarmente significativa ed urgente appare, inoltre, la modifica prospettata all'articolo 6, con l'aggiunta del seguente comma all'articolo 3 della Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 42.: "Nel caso di opere idrauliche di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, delle quali uno o più Comuni chiedano la consegna, i Consorzi di Bonifica provvedono a consegnare agli stessi le suddette opere."

Evidenzia il proponente al riguardo che, dagli ultimi dati disponibili, emerge che circa un terzo dei contributi di bonifica viene pagato da proprietari urbani, nonostante il fatto che la bonifica è ritenuta materia che riguarda l'agricoltura, tant'è che nelle varie Regioni a interessarsene è l'assessore all'agricoltura.

Due situazioni, infine, particolarmente pesanti sono costituite da Emilia e Toscana. In Emilia la proprietà urbana versa ai Consorzi più del 40% dell'ammontare complessivo dei contributi di bonifica mentre in Toscana la percentuale sale ad oltre il 60%.

Del resto, nel corso degli ultimi anni, si è andata estendendo, proprio in queste Regioni, la platea contributiva dei proprietari urbani consorziati (obbligatoriamente), raggiungendo zone che mai prima avevano subito l'imposizione.

Fra l'altro il non eccessivo carico dei singoli contributi consente ai Consorzi di evitare un'eccessiva serie di ricorsi per la rassegnazione di molti proprietari che pagano le somme richieste e non vogliono sobbarcarsi il ricorso alla giustizia tributaria.

Ora, proprio per ridurre i costi della detta contribuzione

urbana, non si vede per quale motivo debbano essere i Consorzi a gestire sempre e comunque le opere di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, anche nel caso in cui uno o più Comuni ne richiedano la consegna.

Sintomatico, al riguardo, appare il caso del Comune di Piacenza che dal 31 ottobre 2000 (in esecuzione della delibera n. 1385 assunta dalla Giunta Comunale di Piacenza il 19 settembre 1995) ha chiesto ai competenti organi la sdemanializzazione dei canali diversivi denominati collettore settentrionale, collettore rifiuto ed impianto idrovoro Finarda e la voltura degli stessi a suo favore.

Tuttavia, detta annosa richiesta - originata dal fatto che lo sviluppo cittadino ha modificato, nel tempo, le previsioni urbanistiche, sicché i canali diversivi soprammenzionati risultano compresi all'interno del contesto urbano e sono divenuti a tutti gli effetti veri e propri collettori fognari, impegnati esclusivamente da acque reflue e meteoriche provenienti dagli edifici e dalle strade cittadine - non ha mai avuto seguito.

Il risultato è che i proprietari di immobili urbani posti nel comune di Piacenza, che non hanno fatto e non fanno causa al Consorzio di bonifica, sono costretti a pagare fra i 2,5 e i 3 milioni di euro a quest'ultimo, che non ha diritto di pretenderli (da ultimo si veda la sentenza del Tribunale di Piacenza n.604 del 16 agosto 2014) e che, comunque, spende per la manutenzione dei canali pretesamente protettivi (che la Regione solo ad esso continua a consegnare) una somma di circa 50/60mila euro, come a suo tempo calcolato dai tecnici del Comune di Piacenza.

Riguardo alla norma qui proposta si osserva, infine, che - in più occasioni - il Consiglio Comunale di Piacenza ha approvato specifici atti d'indirizzo volti a richiedere alla Regione Emilia-Romagna di prevedere, per legge, la possibilità di consegna al comune o ai comuni che ne facciano richiesta delle opere di bonifica, costruite a carico dello Stato, attualmente affidate ai Consorzi di bonifica.

**PROGETTO DI LEGGE****L'articolo 1 è così sostituito:**

“1. Con la presente legge la Regione persegue il principio della razionale gestione delle opere di bonifica presenti sul territorio regionale e individuate in riferimento all'articolo 1 del T.U. sulla Bonifica Integrale approvato con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215”.

**All'articolo 2, comma 1, eliminare da** “senza significative” a “comma 5.”.

**All'articolo 2, comma 1, eliminare da** “fermo restando” a “ove presente”.

**All'articolo 2, comma 4, sostituire** “possono accordarsi” con “si accordano”.

**All'articolo 3, comma 2, aggiungere dopo** “funzionamento del Consorzio”, “il cui valore è stabilito dalla Giunta regionale sentito il Consorzio stesso ed inserito nei Piani di classifica e contribuenza.”

**All'articolo 3, comma 4, è aggiunto il seguente punto f bis):**

“f bis) due esperti espressi dalle associazioni di rappresentanza

dei proprietari di casa maggiormente significative.”

**All'articolo 4, comma 1, sostituire** “dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica” con “e di incremento del valore delle opere gestite dai Consorzi di bonifica”.

**All'articolo 4 aggiungere il seguente comma 2 bis:**

“2 bis) La Giunta emana i criteri e gli indirizzi di cui al comma 2 previo parere favorevole della Commissione Assembleare competente.”

**All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 2:**

“2) All'art. 3 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42 è aggiunto il seguente comma: “Nel caso di opere idrauliche di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, delle quali uno o più Comuni chiedano la consegna, i Consorzi di Bonifica provvedono a consegnare agli stessi le suddette opere.”

**All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma 2:**

“2. Per un periodo successivo all'approvazione del piano di classifica corrispondente a tre anni è fatto divieto ai Gestori dei Servizi Idrici gravati del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, di ricaricare sulle tariffe i maggiori costi sostenuti.”